COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Registro Deliberazioni **Data 06/07/2017**

OGGETTO :

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette addì giovedì sei del mese di luglio alle ore 10:30, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

NOMINATIVO	PRES.	ASS.	NOMINATIVO	PRES.	ASS.
GIULIANO D.SSA MONICA	X		VIGLIECCA FABIO	X	
FALCO FABIO	X		MORAGLIO STEFANIA	X	
GILARDI FABIO	X		DE MERRA FRANCESCO		X
OLIVERI MIRELLA	X		CUNEO ROBERTO	X	
VERDINO SERGIO	X		BOVERO PIETRO	X	
BARBERO GIULIO	X		LESTINGE ANGELO	X	
DELLACASA SABRINA		X			

Presenti: 11 **Assenti: 2**

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO

Il Signor GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Consigliere Oliveri e il Consigliere Bovero, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l'art. 90 dal comma 24 al comma 26 della legge 269 del 2002 disciplina la regolamentazione e la gestione degli impianti sportivi pubblici demandando alla normativa regionale le modalità di affidamento;

che la Regione Liguria ha disciplinato la materia con la legge 10 agosto 2004, n. 15 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici);

che tale normativa regionale demandava a sua volta agli enti territoriali proprietari la definizione delle forme di affidamento e di gestione;

che il Comune di Vado Ligure con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/6/1996 approvava i "Principi informativi e norme di indirizzo per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali", successivamente modificati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10/5/2007;

che la Regione Liguria, con Legge n. 40 del 7 ottobre 2009, ha
innovato la normativa in materia e che, successivamente, con Legge regionale n. 23 del 7 agosto 2014 ha introdotto modifiche ed integrazioni alla precitata Legge n. 40/2009, stabilendo in particolare che gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi debbano individuare quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di affidamento nel caso di gestione esternalizzata dei medesimi;

RILEVATO che la precitata normativa regionale rende necessario dar corso ad una revisione delle vigenti disposizioni comunali in materia, disciplinando in particolare i nuovi sistemi di affidamento in funzione della caratterizzazione degli impianti come sopra descritta;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere a modificare gli atti normativi comunali relativi alla gestione e l'uso dell'impiantistica sportiva del territorio in adeguamento alle predette normative regionali oltreché a quanto innovato in materia di contratti e appalti pubblici dal D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la bozza regolamentare predisposta dal competente Servizio comunale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto Comunale, il testo del nuovo Regolamento in argomento è stato inviato per l'esame preventivo a tutti i Consiglieri Comunali in data 13.06.2017, prot. n. 12019 e non sono pervenute osservazioni;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore VIII, Sig. Elvio Dante;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi – Culturali – Sportivi Sociali, Sig. Elvio Dante;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore II Economico -Finanziario, Dott.ssa Pantano Sonia;

VISTA la legge 289/2002 e, in particolare, l'art. 90, commi dal 24 al 26;

VISTO il T.U. della Regione Liguria n. 40/2009, così come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 23/2014;

VISTO l'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito nella Legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CON n. 11 voti favorevoli espressi in modo palese, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni indicate in parte motiva e qui ampiamente richiamate, il nuovo "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" secondo il testo che, in allegato al presente provvedimento, si manda a farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che ogni precedente norma regolamentare relativa alla materia oggetto del Regolamento in parola deve ritenersi automaticamente abrogata e sostituita dalle disposizioni del Regolamento medesimo a far data dalla avvenuta esecutività del presente provvedimento di approvazione.

******

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
GIULIANO D.SSA MONICA *	GHIRARDO DR. FULVIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

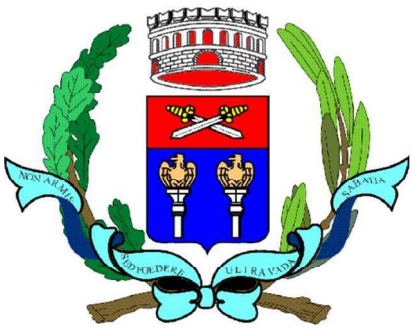

COMUNE DI VADO LIGURE
SETTORE VIII
Servizi Educativi – Culturali – Sportivi

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI, FINALITA', CLASSIFICAZIONE E COMPETENZE
ART. 1 - DEFINIZIONI
ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE
TITOLO II - NORME E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 6 - ASSICURAZIONI
ART. 7 - MANLEVA
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI
TITOLO III - CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 10 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO
ART. 11 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
ART. 12 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA
ART. 13 - NORME COMUNI PER LE CONCESSIONI IN GESTIONE
ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 15 - SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO
ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
ART. 17 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
TITOLO IV - CRITERI GENERALI PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GESTITI IN ECONOMIA
ART. 18 - IMPIANTI GESTITI IN ECONOMIA
ART. 19 - DESTINATARI DELLA CONCESSIONE IN USO
ART. 20 - PRINCIPI E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO
ART. 21 - MODALITA' DI UTILIZZO
ART. 22 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
ART. 23 - RINUNCIA
ART. 24 - SOSPENSIONE
ART. 25 - REVOCA
ART. 26 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE
ART. 27 – UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA
TITOLO V - TARIFFE
ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE
ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 30 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI
ART. 31 – SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI
TITOLO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 32 - PENALI
ART. 33 - RINVII
ART. 34 - NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

TITOLO I
DEFINIZIONI, FINALITA', CLASSIFICAZIONE E COMPETENZE

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
   a. per impianto sportivo, l'immobile che, per destinazione d'uso e per caratteristiche tecniche e strutturali proprie o considerate in connessione con altre specifiche infrastrutture e/o attrezzature, è finalizzato allo svolgimento di attività sportive;
   b. per spazio sportivo, lo spazio attrezzato per la pratica di una o più attività sportive all'interno di un impianto sportivo;
   c. per attività sportiva, qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, dello sviluppo delle relazioni sociali, dell'integrazione interculturale, della diffusione di stili di vita attivi finalizzati alla prevenzione salutistica;
   d. per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
   e. per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo;
   f. per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili e quindi di riflettere la propria potenzialità sul mercato concorrenziale del settore;
   g. per impianto senza rilevanza economica, quello che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione è improduttivo di utili di gestione;
   h. per contributo, l'importo che l'Amministrazione Comunale può corrispondere al concessionario dell'impianto senza rilevanza economica al fine di supportare la gestione;
   i. per corrispettivo o canone, l'importo che il concessionario dell'impianto sportivo corrisponde all'Amministrazione Comunale per la gestione;
   j. per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto;

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale oltreché degli eventuali impianti sportivi dal Comune acquisiti in uso da soggetti terzi, ad eccezione di quelli complementari ad altre e diverse strutture, in ordine ai quali si dovrà provvedere, unitariamente con la struttura a cui sono annessi, per il tramite della regolamentazione di competenza.
2. Di tali impianti dovrà garantirsi, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'uso pubblico finalizzato alla pratica sportiva, sia agonistica che amatoriale, privilegiando in ogni caso, un utilizzo che valorizzi la funzione sociale dello sport. Per funzione sociale dello sport deve intendersi qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione, favorendo primariamente l'integrazione delle classi più deboli.

3. Un uso degli impianti in parola diverso da quello sopra specificato potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, con specifici atti ed in via eccezionale e temporanea, a fronte, comunque, di precise garanzie a tutela dell'integrità degli impianti stessi.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in:
   - IMPIANTI DI RILEVANZA COMUNALE (cat. A);
   - IMPIANTI TERRITORIALI (cat. B);
   - SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI (cat. C);
   - PALESTRE SCOLASTICHE (cat. D).
2. Appartengono alla cat. A) gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità cittadina, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servita.
3. Appartengono alla cat. B) gli impianti che per ubicazione, caratteristiche strutturali e dotazione di servizi sono destinati ad una pratica sportiva preminentemente di tipo amatoriale, coincidente di norma con bacini d'utenza frazionari o di quartiere.
4. Appartengono alla cat. C) le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive, dotate di strutture e/o di attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che costituiscono primaria risposta a bisogni di tipo ludico-ricreativo.
5. Appartengono alla cat. D) i locali degli edifici scolastici specificatamente attrezzati per lo svolgimento di attività ginnico-sportive (palestre scolastiche).
6. L'Amministrazione Comunale, al fine dell'applicazione delle norme seguenti, dovrà preliminarmente provvedere alla classificazione degli impianti sportivi di sua proprietà, secondo le categorie sopra individuate,

ART. 4 - QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In materia di impianti sportivi le competenze a livello comunale sono così suddivise:

a) il **Consiglio comunale:**

- delibera in merito alla regolamentazione relativa alla gestione e l'uso degli impianti sportivi;

b) la **Giunta comunale:**

- definisce l'appartenenza degli impianti sportivi comunali ad una delle categorie di cui alla classificazione del precedente art. 3;
- definisce, secondo gli indirizzi del presente regolamento, le modalità per la concessione in uso o in gestione degli impianti sportivi cittadini e individua l'eventuale situazione di rilevanza economica degli stessi;
- stabilisce, secondo gli indirizzi del presente regolamento, relativamente agli impianti senza rilevanza economica, l'entità del contributo che il Comune può riconoscere al concessionario della gestione e, relativamente agli impianti con rilevanza economica, l'entità del canone che il concessionario deve riconoscere al Comune;
- attiva le procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito nella Legge 22 gennaio 2016, n. 9;
- deroga in merito al principio di libero pubblico accesso relativo agli impianti di cat. C) ed in ordine alla durata delle concessioni in uso degli impianti;
- delibera in ordine alle tariffe relative alla concessione in uso degli impianti ed all'eventuale utilizzo gratuito degli stessi

c) il **Responsabile del Settore competente per materia:**

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi secondo le modalità di cui al presente Regolamento ed agli atti approvati in materia dalla Giunta Comunale;
- attiva le procedure per l'affidamento della gestione
- stipula le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta e verifica il puntuale adempimento di quanto in esse previsto;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

d) **il Responsabile del Servizio Patrimonio ed il Responsabile del Servizio Manutenzione:**

- curano gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovraintendono agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ciascuno in conformità alle funzioni attribuite in forza dell'assetto organizzativo comunale vigente.

TITOLO II
NORME E CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 - MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa statale (art. 90 legge 289/2002) e regionale (TU in materia di sport n. 40 del 7 ottobre 2009 così come modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 2014 n. 23) e del presente regolamento.
2. Il Comune, in funzione della classificazione degli impianti sportivi di cui al precedente art. 3, disposta in relazione alle caratteristiche specifiche dei singoli, procederà in via generale nei termini seguenti:
   - gli impianti appartenenti alle catt. A) e B) saranno gestiti mediante affidamento a terzi, stante la maggiore onerosità che per l'Amministrazione Comunale conseguirebbe da forme di gestione diretta dei medesimi in considerazione dell'organizzazione complessiva necessaria alla loro conduzione;
   - gli impianti appartenenti alle catt. C) e D) saranno gestiti in economia.
3. Ai fini della gestione in concessione, gli impianti si suddividono ulteriormente in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.
4. La Giunta Comunale, esaminati i piani economici finanziari degli impianti predisposti dai competenti Uffici, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore. Provvede altresì ad individuare gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di compartecipazione alle spese a cura dell'ente. Nel caso in cui l'ente disponga di compartecipazione economica il concessionario provvederà a rilasciare relativa fattura a cui si applica l'IVA ordinaria così come stabilito dall'Agenzia delle Entrate.
5. Le procedure di affidamento degli impianti sono definite dai successivi articoli.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

1. Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi. In caso di gestione in concessione, le polizze sono a carico del gestore dell'impianto.
2. Sono a carico di tutti i soggetti che usufruiscono degli impianti in argomento, le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.
3. Ai soggetti gestori e/o utilizzatori degli impianti può essere richiesto di aggiornare le polizze assicurative nel caso in cui i valori o i massimali risultino insufficienti.

ART. 7 - MANLEVA

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti.
2. Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.

ART. 8 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. Gli interventi di manutenzione presso gli impianti in oggetto, sia che facciano capo al Comune sia che competano ad un diverso soggetto gestore, dovranno effettuarsi ponendo in essere le necessarie azioni di coordinamento tra gli Uffici Comunali interessati e tra questi e l'eventuale gestore, al fine della necessaria razionalizzazione degli interventi medesimi.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI

1. Presso gli Uffici comunali competenti all'acquisizione, è depositata la documentazione relativa all'agibilità dei singoli impianti, ai certificati di prevenzione incendi, ove previsti, e comunque la documentazione attestante il rispetto delle normative vigenti. La medesima documentazione è depositata in copia presso l'Ufficio Sport.
2. La gestione e l'uso degli impianti non possono essere in ogni caso difformi da quanto previsto nella suddetta documentazione, sia per lo svolgimento di attività sportive che extra-sportive.
3. Nel caso in cui si intenda promuovere una manifestazione che preveda l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. palchi, sedie, sistemi di amplificazione), l'organizzatore dell'evento è obbligato ad ottenere tutte le autorizzazioni di legge, nonché quelle comunali, ed a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità, nonché a provvedere agli ulteriori ed eventuali adempimenti stabiliti dalle Federazioni sportive, ad effettuare il controllo dei locali ed a provvedere al regolare montaggio e smontaggio delle attrezzature.
4. L'Ufficio comunale competente stabilirà, in base all'evento che si intende organizzare, l'ammontare dell'eventuale deposito cauzionale a garanzia del mantenimento funzionale dell'impianto. Tale cauzione verrà svincolata soltanto dopo l'avvenuto smantellamento degli impianti all'uopo allestiti ed il rilascio dell'attestazione che certifichi l'assenza di danni.

TITOLO III
CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 10 – SCELTA DELL'AFFIDATARIO

1. L'individuazione di idonei soggetti a cui affidare la gestione degli impianti sportivi dovrà avvenire per il tramite di procedure ad evidenza pubblica, da effettuare, in via preferenziale:

- per impianti di cat. A): tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;
- per impianti di cat. B): oltre ai soggetti elencati per gli impianti di cat. A), tra realtà associative con finalità ricreative e di promozione del tempo libero.

2. La formazione delle graduatorie per l'affidamento della gestione degli impianti di cui al precedente comma, dovrà effettuarsi primariamente attraverso la valutazione dei seguenti requisiti dei soggetti partecipanti:
   - rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
   - esperienza nella gestione di impianti;
   - qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
   - livello di attività svolta;
   - attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
   - anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
   - numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

3. Fatto salvo quanto precedentemente disposto ai precedenti comma 1 relativamente alla qualificazione dei soggetti affidatari ed ai requisiti di valutazione ai fini della loro individuazione, titoli preferenziali per l'affidamento degli impianti in questione saranno altresì considerati:

- per gli IMPIANTI DI CAT. A)
  a. l'iscrizione dei soggetti richiedenti all'Albo Comunale delle associazioni, nello specifico settore della promozione sportiva: gli stessi dovranno, comunque, essersi costituiti per lo specifico esercizio della disciplina ovvero di una delle discipline praticabili nell'impianto di cui si richiede la gestione. Tra i soggetti non iscritti aventi le medesime caratteristiche, in via subordinata saranno considerati a titolo preferenziale quelli aventi sede legale in ambito provinciale;
  b. la qualità di utenti dei soggetti richiedenti, oltre che di gestori degli impianti in parola;
  c. la costituzione fra i soggetti di cui al punto a), di società polisportive aventi fra le finalità statutarie la conduzione e gestione di impianti sportivi, ovvero, in via subordinata, l'esistenza di accordi fra i suddetti soggetti ai fini della conduzione in comune di strutture sportive;
  d. la predisposizione di specifici programmi di promozione sportiva indirizzati agli istituti scolastici territoriali, da realizzare per il tramite dell'impiantistica oggetto di affidamento.
- per gli IMPIANTI DI CAT. B)
  a. l'iscrizione dei soggetti richiedenti all'Albo Comunale delle associazioni, nello specifico settore della promozione delle attività ricreative e del tempo libero. Tra i soggetti non iscritti aventi le medesime caratteristiche, in via subordinata

saranno considerati a titolo preferenziale quelli aventi sede legale in ambito provinciale.

4. Il totale dei valori assegnati per i requisiti di cui al precedente comma 3, non potrà, comunque, superare il 30% del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.

5. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di cui al presente articolo, le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all'articolo 33, comma 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 40, così come modificata ed integrata dalla legge 7 agosto 2014 n. 23 (*Testo unico della normativa in materia di sport*).

ART. 11 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1. La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa ai soggetti di cui al precedente art. 10, sulla base dei criteri ivi previsti in funzione della categoria di appartenenza dell'impianto sportivo. Spetta alla Giunta Comunale definire i criteri per la scelta dei concessionari, tenendo conto dei requisiti preferenziali di cui all'articolo precedente.

2. L'atto di concessione deve prevedere:

- oggetto dell'appalto;
- finalità della gestione;
- durata;
- consegna in custodia dell'impianto;
- pulizia e manutenzione ordinaria a carico gestore;
- manutenzione straordinaria a carico del Comune con possibilità di dichiarare l'inagibilità dell'impianto per lavori;
- disponibilità al Comune per alcune giornate per svolgervi manifestazioni/eventi;
- precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti;
- obbligo per il gestore di prestare cauzione e stipulare polizza RC;
- revoca per inadempienze.

3. L'atto di concessione deve inoltre precisare la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo all'individuazione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune) e le utenze.

4. La durata della concessione è di norma quinquennale e rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

5. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di anni 20, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 12 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI A RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

2. Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di punteggi massimi per elementi compositivi secondo le modalità seguenti:
   - profili tecnico organizzativi e gestionali delle attività affidate in gestione punti 70 declinati in sotto-punteggi nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente legge regionale;
   - profili economici delle attività da affidare in gestione punti 30.
3. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
   - pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
   - clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
   - riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
   - manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario e piano di manutenzione della struttura con la specifica individuazione degli interventi a carico del concessionario;
   - la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali e utenze tra Comune e concessionario;
   - la durata della concessione.
4. Nell'atto convenzionale di concessione potranno essere ulteriormente inserite specifiche condizioni o clausole particolari, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro previsto nell'impianto, di eventuali giochi e altra attività commerciale.
5. Nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica vada deserta, è facoltà del Comune procedere ad interpellare, in via prioritaria, associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando preferenzialmente l'impianto al soggetto che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.
6. La durata della concessione è di norma quinquennale e rinnovabile con atto motivato fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.
7. La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di anni 20, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 13 – NORME COMUNI PER LE CONCESSIONI IN GESTIONE

1. Il concessionario della gestione è tenuto al corretto utilizzo dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento e di quelle contrattualmente convenute, rispondendo in via esclusiva della buona conservazione dell'impianto medesimo per tutta la durata della concessione.
2. Il concessionario deve altresì:
   - vigilare sulla corretta osservanza del presente Regolamento da parte degli utenti ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che in esso vi si svolge;

- consentire l'uso gratuito degli impianti alle scuole ed adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'uso agevolato dell'impianto, eventualmente prevista nell'atto di concessione o contemplata da ulteriori provvedimenti del Comune;
- presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto;
- presentare un prospetto annuale dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

3. Previa autorizzazione dell'A.C., il concessionario può sub-concedere in uso l'impianto ovvero spazi sportivi nello stesso inseriti, nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 19 e segg, fermo restando la prevalenza sull'uso del concessionario medesimo. In tal caso, in considerazione degli oneri gestionali assunti, il concessionario riscuote le tariffe d'uso da parte dei terzi assegnatari a compensazione degli oneri di gestione.

ART. 14 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall' A.C. quando:
   - la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
   - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
   - il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
   - il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dal presente regolamento;
   - il concessionario disponga una sub-concessione senza la previa autorizzazione dell'A.C.

ART. 15 - SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

1. Ai concessionari è consentito lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità, se ed in quanto dovuta.
2. Il materiale pubblicitario utilizzato dovrà in ogni caso rispettare tutte le prescrizioni vigenti in materia, essere rispondente alle normative antincendio e di sicurezza ed essere posizionato in modo da non ostruire o mascherare impianti di illuminazione, uscite di emergenza ovvero impedire la visuale agli spettatori.
3. I concessionari sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

ART. 16 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Nella gestione in concessione, la manutenzione ordinaria spetta al concessionario mentre quella straordinaria fa capo all'A.C., salvo diversi accordi tra le parti.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si intende:
   - per «manutenzione ordinaria», le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle

opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

- per «manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità

3. In caso di riparazioni urgenti, il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Responsabile del servizio competente.

ART. 17 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma, la Giunta Comunale può altresì attivare procedure di affidamento della gestione degli impianti sportivi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito nella Legge 22 gennaio 2016, n. 9, a fronte della presentazione, da parte di associazioni e società sportive senza fini di lucro, di un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione degli impianti sportivi di cui al presente Titolo, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

TITOLO IV
CRITERI GENERALI PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI GESTITI IN ECONOMIA

ART. 18 – IMPIANTI GESTITI IN ECONOMIA

1. Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Titolo gli impianti sportivi appartenenti alle seguenti Categorie:

- cat. C) - aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive, dotate di strutture e/o di attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che costituiscono primaria risposta a bisogni di tipo ludico-ricreativo;
- cat. D) - locali degli edifici scolastici specificatamente attrezzati per lo svolgimento di attività ginnico-sportive (palestre scolastiche).

2. Sono altresì soggetti gli spazi attrezzati compresi all'interno di impianti sportivi.
3. Gli impianti appartenenti alla cat. C) sono normalmente di libero pubblico accesso. Spetta alla Giunta Comunale, con proprio atto, derogare motivatamente da tale principio, disponendo la concessione in uso di tali impianti per periodi limitati e comunque non superiori all'anno, in conformità agli articoli seguenti.

ART. 19 - DESTINATARI DELLA CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti e gli spazi di cui al precedente art. 18 sono concessi in uso ai seguenti soggetti:

a) Istituzioni scolastiche vadesi;
b) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici vadesi;
c) Forme associative sportive iscritte all'Albo comunale delle Associazioni;
d) Associazioni, enti o gruppi vadesi di promozione sportiva, ricreativa, formativa ed amatoriale;
e) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
f) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) Altri enti, associazioni e sodalizi non vadesi, secondo l'ordine tipologico di cui ai precedenti punti a), b), d);
h) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica…)

In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

2. I soggetti di cui al precedente comma sono elencati in ordine di priorità. Ai fini della concessione, di tale ordine dovrà tenersi conto qualora si verifichi l'evenienza, con riferimento ad ogni singolo impianto, di più richieste in relazione a medesimi periodi, giorni ed orari.

ART. 20 - PRINCIPI E CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'art. 19, vengono presentate:

a) al Servizio competente per tutti gli impianti a gestione diretta o per il quale l'Amministrazione dispone la programmazione degli spazi;
b) al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo contratto.

La domanda deve essere prodotta entro il 15 luglio di ogni anno e redatta sull'apposito modello unificato predisposto dal Servizio competente. Le richieste pervenute in difformità del suddetto modello non saranno prese in considerazione, mentre di quelle presentate dopo il termine del 15/07 si terrà conto solo nel caso di disponibilità residuali dell'impianto richiesto.

2. Nel caso di domande presentate da soggetti aventi lo stesso ordine di priorità, ai fini della concessione in uso verranno valutate le attività da svolgersi nell'impianto richiesto, nell'ordine di seguito indicato:

a) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti;
b) valorizzare le attività dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo della funzione sociale dello sport;
c) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
d) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani.

4. Al fine di ottimizzare l'utilizzo degli impianti e la massima pluralità di soggetti utilizzatori, prima della formalizzazione delle concessioni, è facoltà dell'A.C. ovvero all'affidatario della gestione di concerto con l'A.C., verificare se sussista l'intendimento da parte dei singoli soggetti richiedenti di conformare le proprie richieste in modo da garantire la soddisfazione del maggior numero di istanze.

5. Il Servizio competente ovvero il soggetto affidatario della gestione, verificano, in ogni caso, l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata, se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
7. A soggetti che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:

- fino ad estinzione del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
- per un periodo determinato, in funzione della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente le sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.

ART. 21 - MODALITA' DI UTILIZZO

1. L'uso degli impianti sportivi è assolutamente vietato a soggetti che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
2. Nel caso di soggetti autorizzati, è comunque tassativamente vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e formalmente autorizzate ed accedere agli impianti medesimi in un numero di persone maggiore rispetto a quello stabilito dalla certificazione di agibilità. L'A.C. si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni disposte e l'utilizzo effettivo degli impianti da parte dei concessionari.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto di tutte le norme legali e regolamentari oltreché di quelle contrattualmente convenute. Fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, l'accesso è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
4. Il concessionario risponde civilmente e penalmente per qualsiasi eventuale danno che, dall'uso dei locali e delle attrezzature, abbia a derivare a persone o cose, sollevando l'A.C. e quella Scolastica (nel caso di concessione di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
5. Gli eventuali danni dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune che - d'intesa con il Dirigente scolastico, nel caso di palestre scolastiche - provvederà ad accertarne l'entità e ad assumere i provvedimenti del caso. Nell'eventualità che il concessionario non provveda a comunicare i danni dallo stesso cagionati e non risulti possibile – nel caso di concessione dell'impianto a più soggetti – individuare il responsabile del fatto dannoso, ogni concessionario sarà ritenuto responsabile in solido e in tale veste sarà chiamato a rispondere ai fini del risarcimento. Lo stato dei locali e delle attrezzature potrà, comunque, essere verificato in ogni momento e fatto rilevare con apposito verbale.
6. Al ripristino dei locali e/o delle attrezzature danneggiate, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese, nei termini indicati dal concedente ed in conformità alle indicazioni dallo stesso fornite, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento.
7. Al concessionario è fatto obbligo di provvedere alla copertura assicurativa dei fruitori delle palestre per i danni di qualsiasi natura ed origine che gli stessi abbiano eventualmente a subire ovvero a procurare durante l'uso di detti impianti. L'assicurazione deve valere per tutto il periodo di utilizzo degli impianti.

8. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali per il periodo e durante l'orario di concessione ed assume a proprio carico gli oneri relativi alla pulizia dei locali e delle attrezzature in uso. Sarà cura dello stesso, al termine di ogni utilizzo dei locali in questione, controllare che gli stessi siano lasciati in ordine al fine di un loro corretto successivo uso, segnalando eventuali situazioni di precarietà igienica riscontrate ad ogni presa in carico giornaliera.
9. In ordine alle palestre scolastiche, il concessionario dovrà altresì garantire l'adozione tassativa dei seguenti comportamenti:
   a) pulire scrupolosamente i locali e riconsegnarli pronti e senza impedimenti di sorta ai fini dell'uso scolastico;
   b) accedere alla struttura, ove dalla stessa consentito, solo attraverso le porte esterne non comunicanti con altri locali della scuola;
   c) non introdursi in ambienti scolastici diversi da quelli concessi;
   d) riporre le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, negli appositi spazi;
   e) installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che possano ridurre lo spazio disponibile;
   f) lasciare materiale di ingombro;
   g) spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
   h) non fumare.
10. Il riscontro da parte del Comune – direttamente o su segnalazione dell'Autorità scolastica - di eventuali carenze o mancanze nel merito, sarà oggetto di tempestiva comunicazione al concessionario, che dovrà conformare i propri comportamenti agli obblighi a suo carico ascritti in materia, fatto salvo quanto previsto ai successivo artt. 25 e 32. I funzionari delle Amministrazioni concedenti, comunale e scolastica, hanno diritto di libero accesso alle palestre, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.
11. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
   a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
   b) usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
   c) effettuare qualsivoglia pratica negli impianti all'aperto in caso di avverse condizioni metereologiche;
   d) utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
   e) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta.
12. Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare tempestivamente al Comune (ed alla Scuola, nel caso di palestre scolastiche) ogni situazione che costituisca un anomalo stato delle cose ovvero che comporti una difformità dal normale utilizzo dell'impianto.

ART. 22 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo (15 settembre – 15 giugno), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi ed è formalizzata mediante stipula di una convenzione nella quale sono riportati gli elementi essenziali della concessione ed i

necessari elementi di garanzia in ordine al corretto svolgimento delle attività, compresi i profili di responsabilità.
2. L'utilizzo degli impianti nel periodo 16 giugno/14 settembre può essere autorizzato esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni di carattere straordinario o per particolari esigenze di allenamento. In tal caso deve essere inviata apposita istanza che verrà esaminata dalla Giunta Comunale, sentito il parere del Responsabile del Servizio competente.
3. Gli orari di utilizzo dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso. Detti orari devono essere tassativamente rispettati.
4. Gli impianti si intendono utilizzati in funzione dei periodi e degli orari concessi: su tale base gli utenti dovranno provvedere al pagamento delle quote tariffarie dovute fino ad eventuale comunicazione di rinuncia.

ART. 23 - RINUNCIA

1. La rinuncia (ovvero la sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere comunicata per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati sulla base ed in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19 e 20.
2. La rinuncia (ovvero la sospensione temporanea dell'utilizzo) non dà diritto al concessionario di richiedere il rimborso di quanto già pagato per l'uso degli impianti.

ART. 24 - SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni quando il Comune non disponga di altri spazi idonei ovvero per necessità tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopra descritti l'A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione agli utenti ed agli altri soggetti eventualmente interessati.
3. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa a insindacabile giudizio del Servizio competente ovvero a seguito di ordinanza del Sindaco.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto ai concessionari d'uso, né dal Comune né dagli affidatari della gestione.

ART. 25 - REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o negli atti convenzionali relativi alla concessione in uso, il Responsabile del Servizio Sport ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo in capo al concessionario del pagamento delle somme eventualmente dovute e/o del risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di pretendere indennizzo alcuno né il rimborso di tariffe anticipatamente versate. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 26 - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive, compatibilmente con l'attività sportiva programmata e con le specifiche norme di sicurezza relative all'impianto richiesto.
2. L'autorizzazione ad un uso diverso da quello sportivo è rilasciata dalla Giunta Comunale, qualora non ravvisi cause ostative e/o di incompatibilità in funzione dell'istanza pervenuta e istruita dagli uffici competenti.

ART. 27 – UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

1. E' fatto obbligo ai gestori riservare alcune ore della giornata per la fruizione degli impianti da parte di associazioni sportive e utenti singoli, ferma restando la facoltà di esigere il pagamento delle tariffe d'uso concordate con l'amministrazione comunale.
2. L'A.C. si riserva anche in caso di gestione esternalizzata di utilizzare gli impianti per svolgervi proprie manifestazioni ed iniziative.

TITOLO V
TARIFFE

ART. 28 - DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe relative all'uso degli impianti sportivi comunali sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono rapportate alle ore ovvero al periodo di utilizzo e potranno essere differenziate anche in base al tipo di impianto ed alle modalità e finalità di utilizzo. In particolare saranno più elevate per soggetti che perseguono fini di lucro.
3. Nel caso di utilizzo di impianti a gestione esternalizzata, le tariffe d'uso deliberate dall'A.C. sono introitate dal gestore.

ART. 29 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe in conformità alle misure ed i modi prestabiliti. Nei confronti dei soggetti che non provvedono al pagamento di quanto dovuto, è disposta la revoca immediata della concessione in uso, fatta salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
2. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
3. Nel caso di concessioni d'uso annuali, al pagamento del dovuto si dovrà provvedere in ratei trimestrali, da versarsi nei termini di cui ai rispettivi atti convenzionali.
4. Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo, la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
5. A garanzia dei pagamenti il Comune, ovvero l'affidatario della gestione, possono chiedere idonea cauzione anche a mezzo di polizza fidejussoria. La cauzione è obbligatoria nel caso di concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive.

6. Fuori dai casi previsti ai precedenti artt. 23, 24 e 25, qualora, per cause imprevedibili, l'impianto concesso non possa essere utilizzato, il concessionario ha facoltà di richiedere al Comune (ovvero al gestore) il rimborso di quanto eventualmente già pagato in modo corrispondente al mancato utilizzo oppure, in alternativa, la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, fatta salva la disponibilità dell' impianto stesso.
7. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 30 - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.
2. L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive studentesche e per attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei POF delle scuole dell'obbligo.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di concedere a titolo gratuito gli impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per la realizzazione di attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo, tenendo conto primariamente delle seguenti condizioni:
   - assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
   - accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
   - utilità sociale della manifestazione.
4. Il Servizio competente, sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, provvede alla concessione gratuita degli impianti mediante stipula di apposito disciplinare in cui dovranno essere obbligatoriamente predeterminate le modalità di adempimento relative a:
   - Licenze TULPS;
   - Pratiche agibilità;
   - Assicurazioni RC terzi;
   - Eventuali oneri SIAE ed ENPALS;
   - Adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi;
   - Presentazione di eventuale dichiarazione di conformità degli impianti;
   - Servizio biglietteria in caso di manifestazioni a pagamento;
   - Controllo sala;
   - Sollecito montaggio e smontaggio delle attrezzature.

ART. 31 – SERVIZI BAR, TAVOLA CALDA E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI

1. All'interno degli impianti sportivi è ammessa la conduzione di servizio bar e/o ristorante, ovvero la vendita di alimenti e bevande tramite apparecchi automatici, da attuarsi nelle seguenti forme:
   - direttamente a cura del Comune;
   - a cura del titolare di assegnazione in uso o del concessionario in caso di gestione esternalizzata, previa autorizzazione del Comune;
   - mediante stipula di contratti di affitto di azienda.

2. In caso di gestione esternalizzata il contratto di affitto di azienda viene stipulato dal gestore dell'impianto, previo nulla osta dell'A.C.
3. Per quanto attiene gli impianti gestiti in economia, la scelta del contraente deve essere effettuata utilizzando le procedure di evidenza pubblica salvo nei casi espressamente esclusi dalla legge.

TITOLO VI
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 - PENALI

1. Fatto salvo quanto disposto in materia di revoca delle concessione di gestione o d'uso, l'A.C. ha facoltà di applicare penali in ogni caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni previsti dal presente Regolamento o da quant'altro stabilito nei provvedimenti di concessione.
2. Le modalità di applicazione, il tipo e la misura delle penali saranno determinati negli atti concessori, tenendo conto della gravità, della continuità e della recidività delle inadempienze contestate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno eventualmente cagionato.
3. Qualora al pagamento della penale il concessionario non provveda nei termini prescritti, è facoltà eventuale dell'A.C. prelevare somma corrispondente dall'importo della cauzione prestata, se ed in quanto prevista.
4. Il pagamento della penale non esime il concessionario dall'ottemperanza agli obblighi per i quali sia risultato inadempiente.

ART. 33 - RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
   - alla Legge della Regione Liguria n. 40 del 2009, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23/2014;
   - al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 per le forme di gestione dei servizi pubblici locali;
   - alla vigente normativa in materia di concessioni e appalti, relativamente alle forme di gestione esternalizzata, per le parti applicabili;
   - alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
   - alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
   - alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali, per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
   - agli usi e consuetudini in materia sportiva;

ART. 34 - NORME TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. Ogni norma regolamentare in materia oggetto del presente Regolamento deve ritenersi automaticamente abrogata e sostituita dalle disposizioni presenti.

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 121 Registro Deliberazioni **Data 23/08/2017**

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI PIANI FINANZIARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA.-

In data 23 AGOSTO 2017 alle ore 09:00, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
FALCO FABIO	Vice Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Assessore	X	
GILARDI FABIO	Assessore		X
ROSSI ENNIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale GHIRARDO DR. FULVIO

Il Signor GIULIANO MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 90, comma 25 della Legge 289/2002, stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, possono affidare in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

- la medesima disposizione prevede che le Regioni disciplinino con propria legge le modalità di affidamento;

- la Regione Liguria ha definito i criteri ed i percorsi per l'affidamento di gestione con TU 40/2009, modificato con la Legge regionale n. 23 del 7 agosto 2014;

- la predetta normativa all'art. 19, comma 2 bis stabilisce che:

  - gli impianti senza rilevanza economica sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;
  - gli impianti aventi rilevanza economica sono quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato del settore;

- all'art. 20, comma 1, è altresì stabilito che, nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle predette categorie;

- il vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 06/07/2017, all'art. 5, stabilisce:

  - al comma 2, che gli impianti appartenenti alle catt. A) e B) sono gestiti mediante affidamento a terzi, stante la maggiore onerosità che per l'Amministrazione Comunale conseguirebbe da forme di gestione diretta dei medesimi in considerazione dell'organizzazione complessiva necessaria alla loro conduzione, mentre gli impianti appartenenti alle catt. C) e D) sono gestiti in economia;

  - al comma 4, che la Giunta Comunale, esaminati i piani economici finanziari degli impianti predisposti dai competenti Uffici, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore e individua altresì gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di compartecipazione alle spese a cura dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 66 del 10/09/2007, con la quale si provvedeva alla classificazione degli impianti sportivi comunali sulla base della categorizzazione contenuta nei "Principi informativi e norme di indirizzo per la

gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/6/1996;

RILEVATO che tale classificazione, seppur elaborata in vigenza di normativa comunale abrogata con l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sopra citato, è da ritenersi in oggi ancora pienamente operante, in quanto prodotta:

- sulla base di categorizzazione rimasta invariata nella nuova regolamentazione, in ordine sia al numero che all'esplicitazione delle singole categorie;
- con riferimento ad impianti sostanzialmente immodificati nella loro composizione e organizzazione strutturale;

PRESO ATTO pertanto che, sulla base di quanto stabilito nella Delibera della G.C. n. 66 del 10/09/2007, gli impianti sportivi comunali risultano classificati nei termini seguenti:

- Stadio "Ferruccio Chittolina" – Via Diaz, 33 – Valleggia: cat. A);
- Pallone geodetico - Giardini a mare "C. Colombo": cat. A);
- Bocciodromo – Via Sabazia, 13/a: cat. A);
- Impianto per il gioco del calcio (sterrato) – Via Lazio: cat. B);
- Impianto per il gioco del calcetto (sintetico) – Via Aurelia: cat. B);
- Campo polisportivo (sintetico) – Giardini a mare "C. Colombo": cat. C);
- Campetto per il gioco del calcio (sterrato) – Via Ferraris: cat. C);
- Palestra dell'Istituto secondario di 1° gr. "A. Peterlin" – Via XXV Aprile, 6 cat. D);
- Palestra dell'Istituto primario "Don Peluffo", P.zza San Giovanni Battista, 9 cat. D).

ATTESO che, in ordine agli impianti di cui alle catt. A) e B) destinati a gestione esternalizzata, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento a terzi è necessario provvedere primariamente alla determinazione o meno della loro rilevanza economica, in forza di quanto contenuto all'art. 5 del vigente Regolamento comunale in materia, come sopra esplicitato;

RILEVATO, in particolare, che tra gli impianti delle categorie interessate, risultano di imminente scadenza le convenzioni relative alla gestione di quelli riportati di seguito:

- Stadio "Ferruccio Chittolina" – Via Diaz, 33 – Valleggia: cat. A);
- Bocciodromo – Via Sabazia, 13/a: cat. A);

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere, in primo luogo, alle incombenze sopra descritte relativamente ai suddetti impianti, al fine di provvedere in tempo utile agli ulteriori adempimenti finalizzati al loro affidamento gestionale;

ATTESO che, al riguardo, il Servizio competente ha proceduto ad effettuare un'adeguata analisi delle caratteristiche strutturali, funzionali ed economiche degli impianti sportivi suddetti, così come risulta dai documenti che, in allegato, si mandano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che dall'analisi riferita ai singoli impianti sportivi e di cui all'allegata documentazione, gli impianti medesimi risultano privi di rilevanza economica;

RITENUTO, in ordine all'affidamento gestionale di detti impianti, di dare mandato al Responsabile del Settore VIII per l'avvio delle procedura finalizzate ai nuovi affidamenti, sulla base delle prescrizioni dettate dal vigente Regolamento comunale con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore VIII, Sig. Elvio Dante;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi – Culturali – Sportivi;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore II Economico -Finanziario;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 289/2002;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. 40/2009 Regione Liguria, così come modificato dalla legge n. 23 del 7 agosto 2014;

VISTO il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/07/2017;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare i piani economici finanziari relativi agli impianti di proprietà del Comune di Vado Ligure di seguito riportati:

   - Stadio "Ferruccio Chittolina" – Via Diaz, 33 – Valleggia;
   - Bocciodromo – Via Sabazia, 13/a;

2. di dare atto, che dalla disamina dei suddetti piani economici finanziari - allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - gli impianti sportivi sopra considerati risultano privi di rilevanza economica;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore VIII al fine dell'avvio delle procedure per i nuovi affidamenti gestionali relativi agli impianti in parola, nel rispetto delle prescrizioni previste per le strutture prive di rilevanza economica dal vigente Regolamento comunale;

4. di dare atto che i risultati di gestione dei singoli impianti sportivi, così come evidenziatisi nei relativi piani economici finanziari, saranno considerati come termini massimi di riferimento della compartecipazione economica comunale all'attività gestionale degli impianti medesimi e, come tali, utilizzati come base d'asta nelle singole procedure di affidamento.

******

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi resi in forma palese;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

. v .

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
GIULIANO MONICA *	GHIRARDO DR. FULVIO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 62 Registro Deliberazioni **Data 23/06/2021**

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE AL FINE DI AVVIARE LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN SCADENZA.-

In data 23 GIUGNO 2021 alle ore 09:45, in Vado Ligure nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
GIULIANO MONICA	Sindaco		X
GILARDI FABIO	Vice Sindaco	X	
OLIVERI MIRELLA	Assessore	X	
FALCO FABIO	Assessore	X	
ROSSI ENNIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Signor GILARDI FABIO - Vice Sindaco - assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 90, comma 25, della Legge 289/2002, stabilisce che gli enti locali, qualora non intendano gestire direttamente gli impianti, possono affidare in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione dei criteri generali e gli obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
- la medesima disposizione prevede che le Regioni disciplinino con propria legge le modalità di affidamento;
- la Regione Liguria ha definito i criteri ed i percorsi per l'affidamento di gestione con TU 40/2009, modificato con la Legge regionale n. 23 del 7 agosto 2014;
- la predetta normativa all'art. 19, comma 2 bis stabilisce che:
  - gli impianti senza rilevanza economica sono quelli che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione sono improduttivi di utili di gestione;
  - gli impianti aventi rilevanza economica sono quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull'assetto concorrenziale del mercato del settore;
- all'art. 20, comma 1 è altresì stabilito che, nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell'affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle predette categorie;
- il vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 06/07/2017, all'art. 5, stabilisce:
  - al comma 2, che gli impianti appartenenti alle catt. A) e B) sono gestiti mediante affidamento a terzi, stante la maggiore onerosità che per l'Amministrazione Comunale conseguirebbe da forme di gestione diretta dei medesimi in considerazione dell'organizzazione complessiva necessaria alla loro conduzione, mentre gli impianti appartenenti alle catt. C) e D) sono gestiti in economia;
  - al comma 4, che la Giunta Comunale, esaminati i piani economici finanziari degli impianti predisposti dai competenti Uffici, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore e individua altresì gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di compartecipazione alle spese a cura dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 66 del 10/09/2007, con la quale si provvedeva alla classificazione degli impianti sportivi comunali sulla base della categorizzazione contenuta nei "Principi informativi e norme di indirizzo per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26/6/1996;

RILEVATO che tale classificazione, seppur elaborata in vigenza di normativa comunale abrogata con l'approvazione del nuovo Regolamento comunale sopra citato, è da ritenersi in oggi ancora pienamente operante, in quanto prodotta:

- sulla base di categorizzazione rimasta invariata nella nuova regolamentazione, in ordine sia al numero che all'esplicitazione delle singole categorie;
- con riferimento ad impianti sostanzialmente immodificati nella loro composizione e organizzazione strutturale;

PRESO ATTO pertanto che, sulla base di quanto stabilito nella Delibera della G.C. n. 66 del 10/09/2007, gli impianti sportivi comunali risultano classificati nei termini seguenti:

- Stadio "Ferruccio Chittolina" – Via Diaz, 33 – Valleggia: cat. A);
- Pallone geodetico - Giardini a mare "C. Colombo": cat. A);
- Bocciodromo – Via Sabazia, 13/a: cat. A);
- Impianto per il gioco del calcio (sterrato) – Via Lazio: cat. B);
- Impianto per il gioco del calcetto (sintetico) – Via Aurelia: cat. B);
- Campo polisportivo (sintetico) – Giardini a mare "C. Colombo": cat. C);
- Campetto per il gioco del calcio (sterrato) – Via Ferraris: cat. C);
- Palestra dell'Istituto secondario di 1° gr. "A. Peterlin" – Via XXV Aprile, 6 cat. D);
- Palestra dell'Istituto primario "Don Peluffo", P.zza San Giovanni Battista, 9 cat. D);

ATTESO che, in ordine agli impianti di cui alle catt. A) e B) destinati a gestione esternalizzata, ai fini dell'individuazione delle modalità di affidamento a terzi è necessario provvedere primariamente alla determinazione o meno della loro rilevanza economica, in forza di quanto contenuto all'art. 5 del vigente Regolamento comunale in materia, come sopra esplicitato;

RILEVATO, in particolare, che tra gli impianti delle categorie interessate, risulta di imminente scadenza la convenzione relativa alla gestione di quello di seguito indicato:

- Pallone geodetico - Giardini a mare "C. Colombo": cat. A);

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in primo luogo, alle incombenze sopra descritte relativamente al suddetto impianto, al fine di provvedere in tempo utile agli ulteriori adempimenti finalizzati al suo affidamento gestionale;

ATTESO che, al riguardo, il Servizio competente ha proceduto ad effettuare un'adeguata analisi delle caratteristiche strutturali, funzionali ed economiche dell'impianto sportivo suddetto, così come risulta dai documenti che, in allegato, si mandano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che dall'analisi relativa all'impianto sportivi in questione - e di cui all'allegata documentazione – il medesimo risulta privo di rilevanza economica;

RITENUTO pertanto, in ordine all'affidamento gestionale dell'impianto in questione, di dare mandato al Responsabile del Settore VIII ai fini dell'avvio delle procedura finalizzate al nuovo affidamento, sulla base delle prescrizioni dettate dal vigente Regolamento comunale con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica;

DATO ATTO che il Responsabile dell'istruttoria e del procedimento relativo al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per

l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore VIII, Sig. Elvio Dante;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi – Culturali – Sportivi;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore II Economico -Finanziario;

VISTO il T.U. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 289/2002;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. 40/2009 Regione Liguria, così come modificato dalla legge n. 23 del 7 agosto 2014;

VISTO il vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/07/2017;

DATO ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, verrà trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il piano economico finanziario relativo all'impianto di proprietà del Comune di Vado Ligure di seguito riportato:
   - Pallone geodetico - Giardini a mare "C. Colombo": cat. A);

2. di dare atto, che dalla disamina del suddetto piano economico finanziario - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – l'impianto sportivo considerato risulta privo di rilevanza economica;

3. di dare mandato al Responsabile del Settore VIII al fine dell'avvio delle procedure per il nuovo affidamento gestionale dell'impianto in parola, nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento comunale a riguardo delle strutture prive di rilevanza economica;

4. di dare atto che:
   - il risultato di gestione dell'impianto sportivo, così come evidenziatosi nel relativo piano economico finanziario, sarà considerato come termine massimo di riferimento per la compartecipazione economica comunale all'attività

gestionale dell'impianto medesimo e, come tale, utilizzato come base d'asta nella procedura di affidamento;

- che la spesa per l'affidamento gestionale nei termini massimi come sopra indicati, trova copertura al Cap. 6495/15 "Spese convenzioni per gestione strutture sportive" del Bilancio pluriennale, relativamente al quale, per la parte di competenza dell'esercizio corrente, è in corso la necessaria variazione all'attuale stanziamento.

*** ***

Dopodiché,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI unanimi resi in forma palese;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

*** ***

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
GILARDI FABIO *	ARALDO DR. PIERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore VIII - Cultura Istruzione Sport

N. . CIS/85/CIS **N. 2184 Registro Generale**

Data 28 settembre 2021

OGGETTO :

GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA.

GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII
SERVIZI EDUCATIVI – CULTURALI – SPORTIVI

VISTO l'art. 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13 giugno 1991 e, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 13 del 30 aprile 2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il Decreto sindacale n. 21 del 18/12/2020, di nomina per l'anno 2021 in qualità di Responsabile del Settore VIII e della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente all'oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023";

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Settore VIII – Elvio Dante;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della G.C. n. 62 del 23/06/2021, con la quale:
  - si approvava il piano economico finanziario relativo all'impianto sportivo comunale di seguito precisato: Pallone geodetico - Giardini a mare "C. Colombo": cat. A);
  - si dava atto che, dalla disamina del suddetto piano economico finanziario, l'impianto sportivo considerato conseguiva risultare privo di rilevanza economica;
  - si dava mandato al Responsabile del Settore VIII al fine dell'avvio delle procedure per il nuovo affidamento gestionale dell'impianto in parola, nel rispetto delle prescrizioni previste dal vigente Regolamento comunale a riguardo delle strutture prive di rilevanza economica, dando atto che il risultato di gestione dell'impianto medesimo, così come evidenziatosi nel relativo piano economico finanziario, era da considerarsi come termine massimo di riferimento per la compartecipazione economica comunale e, come tale, utilizzato come base d'asta nella procedura di affidamento;
- la determinazione n. 1957 del 25/08/2021, con la quale, nell'imminenza della scadenza della convenzione in essere concernente la gestione dell'impianto sportivo in parola:
  - si avviava un'indagine preliminare finalizzata a recepire manifestazioni di interesse in ordine all'affidamento della gestione pallone geodetico dei Giardini a mare "C. Colombo", rivolta ai soggetti ammessi alla conduzione dell'impianto sportivo medesimo, a norma del vigente "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali";
  - si procedeva, in ordine alla predetta indagine, per il tramite della pubblicazione sul sito

istituzionale del Comune di avviso formulato secondo i termini ed i contenuti di cui all'allegato mandato a far parte integrante e sostanziale del citato provvedimento;

PRESO ATTO che, nei termini stabiliti dal menzionato avviso, perveniva unicamente la manifestazione d'interesse della seguente associazione sportiva:
- A.S.D. Pallacanestro Vado, avente sede legale in Vado Ligure, Giardini a mare "C. Colombo", c.f. e p.i. n. 01603080092;

ATTESO che, come da previsioni del bando citato, nell'istanza prodotta sul modulo all'uopo predisposto, la predetta Associazione dichiarava:
1. di essere associazione sportiva avente tra le finalità statutarie lo svolgimento dell'attività sportiva della pallacanestro;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non ha motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
3. di non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

RILEVATO che le finalità dell'associazione, come desumibili dall'art. 2 dello statuto della stessa, allegato alla manifestazione d'interesse, risultano conformi a quanto dichiarato al precedente punto, sub 1. e che l'associazione medesima risulta, fra l'altro, ben nota a questa Amministrazione in quanto precedente affidataria della gestione dell'impianto in argomento;

TENUTO CONTO che, pur in assenza di altre manifestazioni di interesse e, conseguentemente, della possibilità di attivare procedure di confronto con altri idonei soggetti, il rapporto collaborativo formalizzato nei precedenti anni con detta Associazione in ordine alla gestione dell'impianto in oggetto, consente di prendere atto che:
- l'associazione in parola risulta di comprovata esperienza ed in possesso dei requisiti necessari all'ottimale conduzione dell'impianto di che trattasi;
- l'operato della stessa è sempre stato valutato in termini ampiamente positivi in ordine all'attività prestata in qualità di affidataria dell'impianto, attività alla quale è conseguita una costante e larga diffusione della pratica sportiva della pallacanestro, con una media annua di circa 300 associati;

ATTESO che, a fronte di quanto sopra esplicitato, alla predetta associazione è stato formalmente richiesto, con nota del 24/09/2021, prot. n. 20028, di confermare la propria disponibilità in ordine alla gestione dell'impianto in oggetto, quantificando altresì la relativa proposta economica per l'attività gestionale, da esprimersi nei limiti annui massimi indicati dalla deliberazione della G.C. n. 62 del 23/06/2021;

PRESO ATTO che, con nota del 27/09/2021, acquisita agli atti, l'A.S.D. Pallacanestro Vado confermava il proprio intendimento circa la gestione dell'impianto in oggetto, proponendo quale corrispettivo per il servizio relativo un importo annuo pari ad € 13.050,00=, oltre IVA di legge;

RITENUTA la quantificazione prodotta dalla menzionata associazione congrua e quantificata entro i limiti massimi fissati dalla citata deliberazione G.C. n. 62/2021, rispetto ai quali si evidenzia una riduzione pari al 10% dell'importo;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di affidare alla predetta associazione la gestione dell'impianto di cui in parola, disponendo che detta gestione si realizzi secondo i termini di cui alla bozza

convenzionale che, allegata al presente provvedimento, si manda a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la spesa conseguente all'affidamento di cui in parola risulta nei termini come di seguito precisati:
- € 65.250,00=, oltre IVA di legge, per il periodo di affidamento (anni 5);
- € 39.150,00=, oltre IVA di legge, per il periodo di eventuale rinnovo (anni 3);
per un importo di complessivi € 104.400,00=, oltre IVA nei termini di legge, conseguendo un totale di € 127.368,00=;

RITENUTO pertanto:
- di provvedere ad impegnare la spesa relativa all'affidamento di cui in parola, nei termini come sopra quantificati;
- di stabilire che il contratto da sottoscriversi in funzione del presente affidamento, venga stipulato in forma di scrittura privata, a norma dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il C.I.G. relativo alla procedura di cui all'oggetto, ai sensi della legge n° 136/2010, risulta il seguente: 8919194FB7;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

VISTO il T.U. 40/2009 Regione Liguria, così come modificato dalla legge n. 23 del 7 agosto 2014;

VISTO il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 06/07/2017;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

D E T E R M I N A

1)- di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, all'A.S.D. Pallacanestro Vado, avente sede legale in Vado Ligure, Giardini a mare "C. Colombo", c.f. e p.i. n. 01603080092, la gestione del pallone geodetico sito sui Giardini a mare, per la durata di anni 5, a far data dal 01/10/2021 e fino al termine del 30/09/2026;

2)- di dare atto che l'affidamento in parola è rinnovabile, con atto motivato, fino a un massimo di anni 3, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse;

3)- di disporre che:
- la gestione dell'impianto in questione si realizzi secondo i termini di cui alla bozza convenzionale allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- che il contratto da sottoscriversi venga stipulato in forma di scrittura privata, a norma dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

4)- di dare atto che, a fronte dell'affidamento di cui in parola, alla predetta società è riconosciuto un contributo gestionale annuo pari ad € 13.050,00=, oltre IVA, per un ammontare di complessivi € 65.250,00=, oltre IVA, relativamente all'intera durata di detto affidamento, per un totale di complessivi € 79.605,00=, IVA inclusa, fatto salvo l'eventuale rinnovo triennale del contratto;

5)- di impegnare la precitata spesa di € 79.605,00= al Cap. 6495/15 "Spese convenzioni per gestione strutture sportive" (Missione 06 - Programma 01 – Titolo 1 – Macro 103 – Piano Finanziario V U. 1.03.02.15.999), nei modi di seguito indicati:
- € 3.980,25= (Esigibilità 2021), sul Bilancio dell'esercizio 2021;
- € 15.921,00= (Esigibilità 2021), sul Bilancio dell'esercizio 2022;
- € 15.921,00= (Esigibilità 2021), sul Bilancio dell'esercizio 2023;

6)- di dare atto che all'assunzione degli impegni di spesa relativi alla restante somma di € 43.782,75=, dovrà provvedersi a norma dell'art. 183, comma 2, lett. c), relativamente agli esercizi finanziari interessati, ciascuno per la parte di competenza, ad avvenuta approvazione dei documenti contabili di riferimento;

7)- di dare atto che, , ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

8)- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 264/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26.02.2013).

IL RESPONSABILE SETTORE Settore VIII - Cultura Istruzione Sport

Data 28 settembre 2021 **(DANTE ELVIO) ***

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa